

INTRODUZIONE

L'obbligatorietà alla Formazione continua nasce sia da un dovere deontologico e di etica professionale sia da specifiche disposizioni normative.

Il D.lgs 139/2005 istituisce la nuova professione economica contabile nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ed include esplicitamente la formazione continua tra i requisiti per l'esercizio della professione (vedi anche art. 6 delle nuove norme di deontologia professionale approvate dal CNDC il 31/01/2001). L'Unione Europea con la direttiva 2006/43/CE ha deciso di stabilire l'obbligo della formazione continua per tutti i soggetti che svolgono attività di controllo e revisione contabile, funzione questa attribuita ai dottori commercialisti ed esperti contabili proprio dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005, indicando inoltre la necessità per gli stati membri di predisporre sistemi volti all'applicazione di adeguate sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo formativo.

In data 31 gennaio 2008 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato il "Regolamento per la Formazione professionale continua del Consiglio Nazionale (Circolare n. 4/2008)".

Il Regolamento disciplina l'attività di FPC per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riferimento alle attribuzioni proprie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La circolare di cui sopra contiene l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative nonché le linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine Territoriale.

I contenuti principali e basilari del Regolamento sono ripresi dal documento "Orientamenti interpretativi del Regolamento della formazione professionale continua" approvato nella seduta consiliare del 21.09.2005 del CNDC.

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI MAGGIOR INTERESSE CONTENUTI NEL SUDDETTO REGOLAMENTO

Art. 1 – Scopo del regolamento

Lo scopo del Regolamento è quello di disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riferimento alle attribuzioni proprie del Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Definizione e obiettivi della formazione professionale continua.

La formazione professionale continua (FPC) è:

attività obbligatoria di aggiornamento, diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo ed a garanzia dell'interesse pubblico, inoltre è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3 – Attività di formazione professionale continua

La FPC si realizza mediante la partecipazione a convegni – seminari – corsi – master – eventi formativi ect. aventi come oggetto in particolare materie economico/aziendali – finanziarie e giuridiche.

Art. 4 – Periodo formativo e crediti formativi

Il periodo di FPC è triennale. L'anno deve considerarsi solare ed il credito formativo è l'unità di misura relativo all'impegno formativo.

Art. 5 – Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ogni iscritto all'albo è tenuto ad acquisire 90 CF per ciascun triennio.

Il minimo annuale è composto da 20 CF di cui almeno 3 su materie obbligatorie (ordinamento, deontologia, tariffa, organizzazione dello studio professionale).

Con il nuovo sistema di e-learnig si possono acquisire un massimo di 15 CF annuali.

Si può anche documentare l'attività di formazione mediante autocertificazione.

In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

Per i nuovi iscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. (si consiglia anche di frequentare nell'anno di iscrizione).

Art. 6 – Attribuzione e compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove indirizza ed orienta lo svolgimento della formazione professionale continua, inoltre assiste gli Ordini territoriali nell'attuazione dei programmi di formazione ed esercita un'azione di vigilanza sull'attività svolta dagli Ordini territoriali.

Compito fondamentale del CN è quello di valutare ed approvare ogni singolo evento od attività formativa inserita nei programmi degli Ordini territoriali ed di attribuire i relativi crediti formativi.

Art. 7: Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali - Art. 8: Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali - Art. 9: Valutazione e approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali - Art. 11: Attuazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del d.lgs. 139/2005 l'Ordine territoriale promuove, organizza e regola la FPC ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

I programmi non possono riferirsi ad un periodo superiore all'anno formativo e gli stessi devono indicare: tipologia, argomenti, durata, espressa in ore o frazioni, date e luogo dello svolgimento ed altre eventuali informazioni utili.

Gli Ordini territoriali in relazione alle esigenze degli iscritti predispongono i programmi formativi da sottoporre all'approvazione del CN.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, l'Ordine territoriale realizza, anche con la collaborazione di altri Ordini territoriali, il programma approvato dal CN in base alle esigenze di formazione dei propri iscritti.

Art. 10: Attribuzione dei crediti alle attività contenute nei programmi formativi degli Ordini territoriali – Art. 12: Attribuzione diretta dei crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale

Il CN ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 139/2005 valuta ed approva i programmi di FPC ed obbligatoria predisposti dagli Ordini territoriali. Il CN, nell'ambito di tale attività, attribuisce i CF alle singole attività in base alla loro tipologia e modalità di svolgimento, durata effettiva, contenuti ed argomenti trattati nonché qualifica dei relatori.

L'attribuzione dei CF è basata essenzialmente sulla durata dell'attività. (parametro: *1 ora = 1 credito*).

Per la valutazione e l'approvazione delle singole attività formative organizzate e realizzate sia dallo stesso CN o da parte di associazioni sindacali di categoria o altri organismi di emanazione della categoria, è incaricata un'apposita Commissione istituita presso il CN.

Art. 13: Norme di attuazione – Art. 14: Entrata in vigore

E' compito del CN emanare norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione per la FPC.

Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2008.

NOTA BENE: ESENZIONI

- 1) Gravidanza e maternità
- 2) Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore
- 3) Parlamentari
- 4) Età (per Milano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 65 anni)
- 5) Iscritti che non esercitano neppure occasionalmente la professione

L'esenzioni di cui sopra vengono concesse solo su espressa richiesta dell'interessato mediante domanda da presentarsi all'Ordine territoriale di competenza.